



LA RETTRICE

VISTI

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- il D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le Linee guida del Garante Privacy del 15 maggio 2014, n. 243;
- il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R del 23 marzo 2000, n. 117 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con decreto rettorale del 15 marzo 2012 e successivamente modificato con decreto rettorale del 4 maggio 2020;
- il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013 e modificato con decreto rettorale del 18 maggio 2020;
- il Regolamento di attuazione della L. 7 agosto 1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato il 14 dicembre 2004 e da ultimo modificato con Decreto rettorale del 30 dicembre 2022, n. 6209;

CONSIDERATA

- la necessità di provvedere all’aggiornamento del Regolamento a seguito delle modifiche del quadro normativo nazionale, alle correzioni e integrazioni delle schede dei procedimenti amministrativi (allegate al testo del regolamento) e, al contempo, di recepire le raccomandazioni del DPO di Ateneo in tema di pubblicazione di atti e documenti attinenti alle procedure concorsuali;

TENUTO CONTO

- dell’esame della Commissione regolamenti che, nelle sedute dell’8 maggio e del 7 luglio 2026, ha esaminato il testo e sollevato osservazioni che hanno condotto all’attuale versione;

RICHIAMATE

- la delibera del 14 luglio 2026 con la quale il Senato accademico ha espresso a maggioranza parere favorevole alle modifiche al testo del Regolamento;
- la delibera del 21 luglio 2026 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva le modifiche al testo del Regolamento;

DECRETA



sono emanate le modifiche al *Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, come di seguito indicate:

- Art. 6 – Modalità di presentazione delle istanze, revisione del comma 3, punto a)

3. Le istanze devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

a) on line, sul sito istituzionale www.unimi.it, alle pagine dedicate ai singoli procedimenti e servizi, come indicato nell'allegato 1 al presente Regolamento (schede procedimenti di competenza delle strutture di Ateneo).

- Art. 10 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, revisione dei commi 2 e 3, nuovo comma 4 e rinumerazione comma seguente

2. La comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per presentarle.

3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

4. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento, nell'esercitare nuovamente il suo potere, l'Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

- Art. 11 – Silenzio dell'amministrazione, revisione dei commi 1 e 2

1. Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'Università equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 4, il provvedimento di diniego, ovvero non procede all'indizione di una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della L. n. 241/1990. Il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza, ferma restando la facoltà di richiedere informazioni o integrazioni documentali. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall'amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento attesta d'ufficio e senza indugio la formazione del silenzio assenso sul fascicolo del procedimento e ne dà informazione all'autorità competente all'emanazione del provvedimento, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di autotutela. Il responsabile del procedimento rilascia, in via telematica e automatica, una attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e l'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di poste elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza, entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso.

Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione dell'istante resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

- Art. 19 – Modalità di presentazione dell'istanza, nuovo comma 5



5. Nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si rimanda a quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

- Art. 20 – Contenuto dell'istanza di accesso, nuovo punto b) del comma 2 e rinumerazione punti successivi

2. Tutte le istanze di accesso presentate all'Università degli Studi di Milano devono comunque contenere i seguenti elementi minimi essenziali:

b) se l'istanza è presentata da terzi per conto dell'interessato, delega rilasciata a favore del richiedente e documento di riconoscimento dell'interessato delegante;

- Art. 26 – Categorie di documenti sottratte all'accesso, nuovi commi 3 e 4 e rinumerazione commi successivi

3. Nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 36/23, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;

b) sono esclusi in relazione:

- ai pareri legali acquisiti, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

- alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

- alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dall'Ateneo, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

4. In relazione alle ipotesi di cui al comma 3, lettera a) e lettera b) numero 3, è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

- Art. 27 – Casi di differimento dell'accesso, revisione dei commi 4 e 5

4. Nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, fatta salva la disciplina prevista dal nuovo Codice degli appalti per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 36/23, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il proprio interesse e in relazione agli elenchi dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;

e) in relazione alla verifica della anomalia e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

5. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 4, gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'art. 326 c.p.

- Art. 35 – Trasparenza amministrativa, revisione comma 2 e nuovo comma 3

2. L'Università degli Studi di Milano pubblica sul proprio sito istituzionale dati e documenti ulteriori rispetto a quelli, elencati al precedente comma 1, che costituiscono oggetto di pubblicazione obbligatoria, tra i quali:

- dati inerenti alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta da ciascun professore e ricercatore dell'ateneo;
- dati relativi alla valutazione dell'attività di ricerca complessivamente svolta nell'ambito di ciascun dipartimento dell'ateneo.

3. Con riferimento alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Università, gli atti sono resi pubblici nel rispetto della disciplina della trasparenza amministrativa, della normativa di settore e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei Provvedimenti rilevanti dell'Autorità Garante.

I documenti sono pubblicati privi di foto dell'interessato, recapiti di vario genere, stato civile, stato di famiglia, informazioni relative alle condizioni di salute, agli interessi e alle motivazioni personali del candidato.

- Art. 36 – Revisione ed integrazione del Regolamento e degli allegati, nuovo comma 2

2. Le modifiche degli allegati al presente regolamento sono curate dai competenti Uffici. Questi provvedono all'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture su segnalazione delle strutture medesime.

Le modifiche, nel testo coordinato allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul portale istituzionale d'Ateneo.

Milano, data della firma digitale

La Rettrice
Marina Brambilla